

Legge regionale 28 luglio 2009, n. 18.
Assestamento del Bilancio 2009.

*Il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche
ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

*Art. 1
(Residui attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio 2008)*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l'importo presunto di euro 5.464.773.897,56, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 4.636.549.906,98.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 per l'importo presunto di euro 5.031.825.300,03, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.975.473.581,56.

*Art. 2
(Giacenza di cassa
alla chiusura dell'esercizio 2008)*

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2008, già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l'importo presunto di euro 80.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2008, nell'importo di euro 3.319.310.102,03, di cui euro 81.054.918,06 presso il Tesoriere della Regione ed euro 3.238.255.183,97 presso la tesoreria centrale dello Stato.

*Art. 3
(Saldo finanziario
alla chiusura dell'esercizio 2008)*

1. L'ammontare del saldo finanziario al termine dell'esercizio 2008, già iscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l'importo presunto di euro 512.948.597,53, è rideterminato in euro 742.131.243,48 per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2008.

*Art. 4
(Stato di previsione
delle entrate e delle spese 2009)*

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2009 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.

*Art. 5
(Quadri generali riassuntivi)*

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.

2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.

Art. 6

(Autorizzazioni alla contrazione di mutui)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l'anno 2009, già stabilita nell'importo di euro 57.519.399,66 per effetto dell'articolo 21 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), si stabilisce nel nuovo importo di euro 57.935.403,53.

2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specificato:

a) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 57.509.377,35 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera i), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 63.357.552,70;

b) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 58.064.054,45 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.053.140,25;

c) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 58.576.903,33 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.553.040,49;

d) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 49.104.768,32 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.096.164,53;

e) relativamente all'anno 2004 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 77.356.416,15 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.959.996,50;

f) relativamente all'anno 2003 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 14.529.716,44 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.529.599,46;

g) relativamente all'anno 2002 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 27.205.470,26 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.202.697,52;

h) relativamente all'anno 2001 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 50.728.708,04 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2008, risulta confermato;

i) relativamente all'anno 2000 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 24.681.648,11 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 38/2008, risulta confermato.

3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 23 della l.r. 38/2008.

Art. 7

(Modifica alle tabelle allegata alla l.r. 37/2008)

1. Gli allegati alla l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2009) sono modificati come segue:

a) la tabella A "Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria" è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;

b) la tabella B "Rifinanziamento leggi regionali" è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;

c) la tabella C "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;

d) la tabella D "Cofinanziamento regionale programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;

e) la tabella E "Cofinanziamento regionale programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

2. La tabella F della l.r. 37/2008 "Elenco beni immobili dell'ASUR, dell'INRCA e delle Aziende ospedaliere non più necessari ai fini istituzionali in base alla programmazione regionale" è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

Art. 8

(Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 38/2008)

1. Gli allegati alla l.r. 38/2008 sono così modificati o sostituiti:

- a) il prospetto 1 "Spese finanziate con il ricorso al credito" è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
- b) il prospetto 2 "Assegnazioni finalizzate" è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
- c) l'elenco 2 "Spese dichiarate obbligatorie" è sostituito dall'elenco 1 allegato alla presente legge.

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 7/1995)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:
"3. Il territorio agro-silvo-pastorale è ripartito in ambiti territoriali di caccia. Ogni ambito deve avere una superficie non inferiore ad ettari 70.000. In ciascuna provincia non possono essere costituiti più di due ambiti territoriali di caccia."

2. Al comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, le parole: "regolamentata dalle amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto stabilito da apposito regolamento della Giunta regionale".

3. Alla lettera a3) del comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995, le parole: "n. 1 capo" sono sostituite dalle seguenti: "n. 5 capi".

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'articolo 27, comma 6, della l.r. 7/1995, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo, restano in vigore i regolamenti adottati dalle Province.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 5/2003)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 5/2003 le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni".

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziare annualmente, dalle somme che vengono rimborsate dai beneficiari nei termini e con le modalità fissate dal quadro attuativo."

4. In considerazione delle difficoltà in cui versa attualmente il sistema delle imprese, la Giunta regionale può modificare in via transitoria, con proprio atto, i termini e le modalità di restituzione dei finanziamenti previsti in riferimento agli articoli 2 e 3 della l.r. 5/2003 nei quadri attuativi per l'anno 2009 e precedenti, approvati ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge regionale.

Art. 11

(Modifica alla l.r. 5/2008)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 12 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona), le parole: "ai componenti dell'Assemblea delle Aziende di cui al comma 1 bis dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "agli organi delle Aziende di cui all'articolo 10".

2. Il termine per la presentazione dell'istanza di trasformazione delle IPAB di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della l.r. 5/2008 è prorogato al 30 giugno 2010. Sono di conseguenza prorogati a tale data i corrispondenti termini previsti dall'articolo 6 della l.r. 5/2008 e dagli articoli 2, comma 1; 3, comma 2, e 4, comma 1, del regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (Attuazione della legge regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).

3. In pendenza dei termini di cui al comma 2, non possono essere approvate dalla Regione modifiche agli statuti diverse dalla trasformazione.

Art. 12
(Modifiche alla l.r. 6/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), le parole: "ai sensi dell'articolo 11, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "per i terreni vincolati ai sensi dell'articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

2. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 6/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando l'obbligo di rimboschimento. La sanzione è irrogata anche per i rimboschimenti realizzati difformemente dalle prescrizioni. La stessa sanzione si applica in caso di riduzione di superficie boscata non autorizzata. In tale ultimo caso, il rimboschimento compensativo avviene con le modalità e i tempi di attuazione indicati dall'ente competente nell'ordinanza con cui viene ingiunto il pagamento, per la violazione dei quali si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al doppio di quella irrogata in precedenza".

Art. 13
(Modifiche alla l.r. 10/1997)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), dopo le parole: "autorizzati complessivamente" sono aggiunte le seguenti: "nei canili e nei rifugi".

2. Dopo l'articolo 7 della l.r. 10/1997 è inserito il seguente:
"Art. 7 bis - (Corsi di formazione).

1. I responsabili delle strutture che gestiscono i canili o i rifugi e il personale addetto alla cura degli animali, nonché gli allevatori di cui all'articolo 7, devono acquisire un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione.

2. Ai fini del rilascio dell'attestato la scuola regionale di formazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) organizza appositi corsi di formazione, anche in collaborazione con l'ASUR, i medici veterinari comportamentalisti indicati dall'ordine dei veterinari e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dei corsi e il rilascio dell'attestato.

4. I soggetti di cui al comma 1 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono l'attestato nei termini e con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al comma 3."

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3 bis".

Art. 14
(Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne), le parole: "età compresa tra i dieci ed i" sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per la mancata riconsegna del tesserino entro il termine di cui all'articolo 25, comma 3, che comporta

esclusivamente l'esclusione dal rilascio del tesserino medesimo per la stagione piscatoria successiva".

3. Il comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 11/2003 è sostituito dal seguente:

"6. Le Province organizzano, ogni due anni, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1, lettera b), di durata non inferiore a quaranta ore. Organizzano altresì corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore o dall'introduzione di sistemi innovativi nella gestione delle acque interne. La durata dei corsi di aggiornamento è commisurata all'entità delle nuove competenze da acquisire e non può eccedere le dodici ore. Ai corsi di aggiornamento sono tenuti a partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata."

4. Al comma 3 dell'articolo 5 del regolamento regionale 20 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni di attuazione della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne) le parole: "età compresa tra i dieci ed i" sono soppresse.

5. Il comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 4/2004 è abrogato.

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 21/2006)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona) dopo la parola: "sindacale" sono inserite le seguenti: "dura in carica quanto il consiglio di cui all'articolo 4 ed".

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 21/2006 è inserito il seguente:

"10 bis. Il commissario provvede a tutti gli adempimenti connessi all'istituzione della gestione liquidatoria di cui al comma 9 derivante dalla scissione parziale del preesistente soggetto riordinato, ivi compresa l'apertura di una nuova partita IVA e di apposita contabilità speciale di tesoreria presso la Banca d'Italia."

3. Al comma 11 dell'articolo 13 della l.r. 21/2006 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

4. La durata del collegio sindacale dell'INRCA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è parificata alla durata del consiglio di indirizzo e verifica in carica alla medesima data.

Art. 16

(Modifica alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comune lo utilizza, ai sensi del comma 1 del presente articolo:

a) a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia per i danni arrecati ai clienti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti verso i medesimi nel caso di insufficienza della copertura assicurativa di cui all'articolo 62;

b) a compensazione del mancato pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 70."

Art. 17

*(Autorizzazione della spesa per la gestione
e la riorganizzazione degli archivi regionali)*

1. A decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali per l'anno 2010 per un importo di euro 307.200,00 e per l'anno 2011 per un importo di euro 416.400,00 a carico della UPB 1.03.01.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 16/2009)

1. L'articolo 5 della legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Punti di vendita diretta dei prodotti agricoli locali).

1. I Comuni, ai sensi del d.m. 20 novembre 2007, istituiscono o autorizzano mercati riservati alla vendita diretta, gestiti da imprese agricole singole o associate, nei quali le produzioni alimentari di ogni singola azienda provengano, per almeno il 70 per cento, dalla stessa azienda agricola e, per la restante quota, dalla produzione agricola regionale. E' fatta salva la possibilità degli imprenditori agricoli di istituire altre tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ferma restando l'osservanza delle vigenti norme di igiene e sanità."

Art. 19

(Interventi comunitari)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010, FEAGA, Piano d'azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 30912705 e 30905609, istituiti nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l'esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.

Art. 20

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi)

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di attuazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), anche in riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali e degli enti e società controllate o partecipate dalla Regione. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori cui sono tenuti i centri di assistenza agricola e i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quello previsto dal citato articolo 14, comma 6, del d.lgs. 99/2004. La medesima deliberazione è trasmessa per il parere alla commissione assembleare competente.

Art. 21

(Scadenza di incarichi relativi al servizio sanitario regionale)

1. Gli incarichi di direttore generale di azienda ospedaliera, di direttore di zona e di direttore di presidio di alta specializzazione, conferiti nell'ambito del servizio sanitario regionale, che sono in scadenza entro il 31 gennaio 2010, sono prorogati fino al sessantesimo giorno dall'insediamento della nuova Giunta regionale, successivo all'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell'anno 2010.

Art. 22
(Modifica alla l.r. 23/2008)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale), è inserito il seguente:

"1 bis. L'Autorità esercita le sue funzioni per i periodi di vacanza o di scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale e rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a mesi sei."

Art. 23
(Modifiche alla l.r. 23/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4 e l'articolo 7 bis della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 4 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis - (Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere).

1. L'indennità di carica, l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed i rimborsi spese di soggiorno e trasporto di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.

2. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui si trovi a svolgere cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.

3. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono altresì corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte del Consiglio regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale."

Art. 24
(Riorganizzazione amministrativa)

1. La Giunta regionale al fine di garantire la continuità delle attività di riscossione della tassa automobilistica continua ad avvalersi, fino alla data del 31 dicembre 2009, del personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 1° gennaio 2008.

Art. 25
(Tariffa fitosanitaria)

1. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) provvede l'ASSAM (Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche).

2. La tariffa fitosanitaria è versata su apposito conto corrente postale intestato all'ASSAM.

3. L'ASSAM comunica periodicamente alla Regione l'elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o eseguito oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria ed all'irrogazione delle sanzioni, in caso di mancato o tardivo versamento della tariffa, nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.

4. Il recupero delle somme di cui al comma 3 va eseguito, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

5. La tariffa fitosanitaria incassata ogni anno dall'ASSAM è riversata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione.

6. Il gettito della tariffa fitosanitaria è iscritto nel capitolo 10101059 (UPB 1.01.01) dello stato di previsione

dell'entrata del bilancio regionale ed è destinato ad integrare il contributo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).

7. Gli introiti derivanti dal recupero della tariffa evasa di cui al comma 3, al netto della quota relativa alle sanzioni applicate, sono destinati al finanziamento di cui al comma 6.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di tariffa fitosanitaria.

Art. 26

(Deviazione traffico pesante l.r. 22/1999)

1. La quota di euro 35.373,00 relativa alla copertura per l'anno 2008 delle spese derivanti dalla deviazione del traffico pesante, di cui alla l.r. 2 agosto 1999, n. 22 (Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14 nel periodo luglio-settembre 1999), posta a carico dei Comuni ai sensi del protocollo sottoscritto in data 22 luglio 2008, è assunta a carico della Regione.

Art. 27

(Modifica alla l.r. 9/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), così come sostituito dall'articolo 25 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La Regione promuove, inoltre, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, la fruizione di aspettative retribuite per il proprio personale tecnico, per il personale medico ed infermieristico delle Aziende sanitarie e dell'INRCA impegnato nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d) e all'articolo 7, comma 2.

2 ter. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta giorni in un triennio."

2. La deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle provvidenze economiche finalizzate alla fruizione delle aspettative retribuite previste al presente articolo è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28

(Modifiche alla l.r. 2/2007)

1. L'articolo 12 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007) è abrogato.

Art. 29

(Modifiche alla l.r. 37/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009), le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010".

2. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 37/2008 le parole "4 bis, 5" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Restano invariate le aliquote di cui all'articolo 1, commi 4 bis e 5 della l.r. 35/2001".

Art. 30

(Modifiche alla l.r. 15/1997)

- 1.** Il comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:
"2. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune."
- 2.** Alla fine del comma 4 dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente periodo: "L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1."
- 3.** Al comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, dopo la parola: "Comune" sono aggiunte le seguenti: "e a ciascun ATO" e le parole: "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 6 bis".
- 4.** Dopo il comma 6 dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. Nel caso in cui a livello di ATO non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità di cui all'articolo 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
6 ter. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione dell'addizionale di cui al comma 6 bis, indipendentemente dai risultati raggiunti."
- 5.** La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/1997 è sostituita dalla seguente:
"c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, conformemente alle tipologie individuate all'articolo 2 della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;"
- 6.** Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/1997, è inserita la seguente:
"c bis) quantità complessive dei rifiuti conferiti che hanno usufruito della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 bis della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica;"
- 7.** La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/1997 è sostituita dalla seguente:
"e) importo del versamento effettuato, specificando l'eventuale applicazione dell'addizionale prevista dal comma 6 bis dell'articolo 2 bis della presente legge;"
- 8.** Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il gettito dell'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis va ad integrare il capitolo di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3."
- 9.** L'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, si applica a decorrere dal primo trimestre dell'anno 2010.
- 10.** Fino alla istituzione delle autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, l'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.
- 11.** In fase di prima applicazione, l'intero gettito dell'addizionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. 15/1997, così come modificato dal comma 8 del presente articolo, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi per il finanziamento delle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2009, n. 986.

Art. 31

(Modifiche alle l.r. 20/2003 e 29/2008)

- 1.** Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) sono aggiunte, in fine, le parole: ", o nell'elenco di cui all'articolo 35".
- 2.** Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 24 ottobre 2008, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione"), le parole: "Decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale determina altresì la data a decorrere dalla quale".

Art. 32

*(Interpretazione dei commi 2 e 3
dell'articolo 27 della l.r. 19/2007)*

1. Le parole "erogato" di cui al comma 2 e "quantitativi erogati" di cui al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Legge finanziaria 2008) devono intendersi riferite ai quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.m. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

Art. 33
(Interpretazione del comma 5 bis
dell'articolo 1 della l.r. 35/2001)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), inserito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento dei bilancio 2005), per sede legale nel territorio regionale si intende anche la sede operativa dell'impresa nel territorio regionale, se la sede legale è ubicata fuori dalla regione.

Art. 34
(Semplificazioni procedurali per le variazioni
di bilancio necessarie per
l'attuazione del PAR FAS 2007/2013)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007/2013.

Art. 35
(Alienazione dei beni immobili
delle Aziende sanitarie e dell'INRCA)

1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), l'Istituto di ricovero e cura per anziani "INRCA" di Ancona, le Aziende ospedaliere "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona e "Ospedale San Salvatore" di Pesaro, provvedono all'alienazione dei beni immobili di cui all'articolo 28 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009).

2. Il ricavato dell'alienazione è destinato alla copertura del fondo regionale per il finanziamento del servizio sanitario regionale e costituisce debito verso l'Amministrazione regionale.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Aziende di cui al comma 1 provvedono:

a) ad avviare le necessarie procedure di vendita;

b) ad iscrivere nel proprio bilancio, a titolo di anticipazione del ricavato delle alienazioni di cui al comma 1, il corrispondente debito verso l'Amministrazione regionale pari al valore residuo contabile dei beni immobili.

Art. 36
(Ammissione soprannumero al corso
di formazione specifica in medicina generale)

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli), in una percentuale fino al 30 per cento del numero dei posti messi a concorso con il bando per l'ammissione al corso con borsa di studio.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione, dando priorità ai medici residenti nel territorio della regione, ed emana il relativo avviso pubblico.

Art. 37
(Modifiche alla l.r. 25/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), sono sopresse le parole: "nel limite massimo annuo di 60.000,00 euro".

2. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 25/2008 le parole: "anteriormente al" sono sostituite dalle seguenti: "entro il".

Art. 38
(Compensi ai dipendenti regionali per collaudi)

1. Il 50 per cento del compenso spettante ai dipendenti regionali per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è versato direttamente su apposito capitolo del bilancio della Regione per essere riassegnato ai corrispondenti fondi relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Art. 39
(Modifiche alle l.r. 20/2001 e 14/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nell'assegnazione del personale di cui al comma 1, definita con ordine di servizio adottato dal Dirigente del servizio risorse umane e strumentali, si dà precedenza ai dipendenti regionali a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista. Esaurito l'organico del ruolo dei dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista, si applica il comma 4 dell'articolo 22.".

2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) le parole: "all'articolo 22" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 22 e 22 bis".

Art. 40
(Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003)

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dai seguenti:

"8. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

8 bis. Il trattamento economico di cui al comma 8 è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.".

2. Il comma 4 quater dell'articolo 22 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dai seguenti:

"4 quater. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dalla Giunta regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da

dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

4 quinquies. Il trattamento economico di cui al comma 4 quater è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico."

3. Il comma 3 quinquies dell'articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) è sostituito dai seguenti:

"3 quinquies. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

3 sexsies. Il trattamento economico di cui al comma 3 quinquies è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico."

Art. 41

(Piano delle alienazioni di beni appartenenti al patrimonio regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all'allegato piano delle alienazioni per l'anno 2009 (Tabella G) mediante trattativa privata e a un prezzo, non inferiore a quello di mercato, desunto da perizia tecnico-economica.

2. Il fabbricato di proprietà della Regione sito in Comune di Gabicce Mare (PU), viale della Vittoria n. 41, denominato "Palazzo del Turismo", è assoggettato ad un vincolo di destinazione ad attività turistica di durata ventennale. Il vincolo è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dell'acquirente.

Art. 42

(Incentivazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei Comuni della costa)

1. Per incentivare durante il periodo estivo i servizi di trasporto pubblico locale con finalità turistica per i Comuni costieri è istituito il fondo regionale a carico dell'UPB 4.27.01.

2. Per l'anno 2009 l'entità del fondo è stabilita in euro 300.000,00.

Art. 43

(Modifica alla l.r. 5/2006)

1. All'articolo 31 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni di cui all'articolo 30 e al presente articolo rilasciate alla Regione e agli enti locali per la realizzazione di opere che non sottraggono il bene all'uso pubblico."

Art. 44

(Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'autorizzazione e l'accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono

rilasciati previo parere della commissione di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla commissione, che, entro cinquanta giorni dal ricevimento, provvede, anche mediante sopralluogo, alla verifica dei requisiti e all'espressione del parere di competenza.".

Art. 45
(Realizzazione alloggi di ERP
sovvenzionata per le forze dell'ordine)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino ad euro 300.000,00 all'Ente regionale per l'abitazione pubblica (ERAP) della Provincia di Ancona, per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da riservare come abitazioni di servizio alle forze dell'ordine comandate presso l'Aeroporto delle Marche "Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima.
2. Le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme di cui al titolo III bis della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), in base ai seguenti criteri:
 - a) l'assegnazione agli aventi diritto è effettuata direttamente dai comandi delle forze dell'ordine competenti;
 - b) il canone di locazione non può comunque essere superiore a quello risultante dall'applicazione del capo IV, titolo III bis, della l.r. 36/2005.
3. Le somme occorrenti per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009.

Art. 46
(Contributo straordinario
all'associazione UNITRE di Ancona)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 2009 un contributo straordinario, pari ad euro 10.000,00, all'associazione Università delle tre età - UNITRE di Ancona.
2. La somma occorrente per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 53105113, istituito nello stato di previsione della spesa.

Art. 47
(Concessione in comodato
dell'Eremo di Val di Sasso)

1. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla concessione in comodato gratuito alla Provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati minori di Jesi, per la durata di anni cinquanta, del complesso monumentale di proprietà della Regione denominato "Eremo di Val di Sasso", sito in comune di Fabriano, località Valleremita.

Art. 48
(Approvazione delle tabelle dei VAM)

1. Le tabelle dei valori agricoli medi (VAM) predisposte, ai sensi dell'articolo 41 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio (CPE) di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i), della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), sono approvate dalle Province, che provvedono alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La l.r. 18 gennaio 1988, n. 2 (Nomina e funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio) è abrogata.

Art. 49
(Modifiche alla l.r. 14/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), le parole: "e 2005" sono sostituite dalle seguenti: ", 2005 e 2006" e le parole "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 14/2007 le parole: ", al soggetto derivante dalla fusione" sono sostituite dalle seguenti: "complessivi, in regime de minimis a favore" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini della fusione in un unico soggetto".

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 28 luglio 2009.

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2

Il testo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - *Omissis*

4. Per ogni UPB sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

Omissis."

Nota all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1

Il testo del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - *Omissis*

5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c).

Omissis."

Note all'art. 6, comma 1

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle

condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.".

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2008, n. 20 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è il seguente:

"Art. 21 - (*Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l'anno 2008*) - 1. Per assicurare l'equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2008, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, allegati alla presente legge (allegato 1) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della L.R. n. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 62.895.904,82 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 23.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.".

Nota all'art. 6, comma 2

Per il testo del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 31/2001 vedi nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 6, comma 2, lettera a)

Il testo della lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 57.509.377,35;

Omissis.".

Nota all'art. 6, comma 2, lettera b)

Il testo della lettera h) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 22 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 58.064.054,45;

Omissis.".

Nota all'art. 6, comma 2, lettera c)

Il testo della lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 22 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 58.576.903,33;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera d)

Il testo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 22 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 49.104.768,32;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera e)

Il testo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 22 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2004 nell'importo di euro 77.356.416,15;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera f)

Il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 22 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2003 nell'importo di euro 14.529.716,44;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera g)

Il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 22 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2002 nell'importo di euro 27.205.470,26;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera h)

Il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 22 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2001 nell'importo di euro 50.728.708,04;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 2, lettera i)

Il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 22 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate

le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

Omissis

a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2000 nell'importo di euro 24.681.648,11;

Omissis."

Nota all'art. 6, comma 3

Il testo dell'articolo 23 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011) è il seguente:

"Art. 23 - (*Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali*) - 1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 21 e 22, fino all'importo massimo di euro 500.276.462,11 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall'articolo 62, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite stabilito dall'articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001 del 25 per cento, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;

b) all'estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;

c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall'anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l'ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all'adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui."

Nota all'art. 9, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 15 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 15 - (*Ambiti territoriali di caccia A.T.C.*) - 1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ambiti territoriali di caccia, nei quali la caccia viene praticata in forma programmata.

2. La Regione, sentite le province, le Comunità montane, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale e le associazioni venatorie riconosciute, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale ai fini della costituzione di ambiti territoriali di caccia, i quali devono essere delimitati, ove possibile, da confini naturali e comunque da confini ben determinati ed individuabili.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale è ripartito in ambiti territoriali di caccia. Ogni ambito deve avere

una superficie non inferiore ad ettari 70.000. In ciascuna provincia non possono essere costituiti più di due ambiti territoriali di caccia.

4. La prima perimetrazione di carattere sperimentale, può essere modificata, entro il 31 marzo 1997 su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; in seguito la perimetrazione è soggetta a revisione con la scadenza dei piani faunistici.

5. L'accesso all'ambito territoriale di caccia per l'esercizio venatorio alla lepore, al fagiano, alla starna, alla coturnice e alla pernice rossa spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 7, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;
- b) residenti nella Provincia;
- c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;
- d) residenti nella Regione;
- e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

6. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui al presente atto.

7. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

8. Ogni cacciatore residente nella Regione Marche ha diritto di accesso gratuito, a domanda, da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio per la caccia a tutte le specie consentite, escluse lepore, fagiano, starna, pernice rossa e coturnice, in tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione previo il pagamento di una sola quota. La domanda è presentata contestualmente all'iscrizione dell'ambito territoriale di caccia tramite barramento della sigla della/e e provincia/e in cui il cacciatore intende accedere ed è cura del comitato di gestione dell'ambito destinatario dell'iscrizione predisporre i debiti elenchi per trasmettere alla/e provincia/e.

9. La Provincia può autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza, sulla base delle priorità fissate al comma 5, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito purché sia stato accertato, mediante censimenti, un saldo positivo della popolazione delle specie individuate dallo stesso comma."

Nota all'art. 9, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 27 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 27 - (*Esercizio venatorio*) - 1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, nonché il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla o catturarla.

2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia:

- a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale forma non sono ammessi all'esercizio venatorio nella Regione, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 7;
- b) da appostamento fisso;
- c) altre forme consentite dalla legge.

4. L'opzione per la forma di caccia deve essere Comunicata alla Provincia di residenza al conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio e quando viene ripresa l'attività venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l'opzione già presentata devono darne Comunicazione alla Provincia di residenza.

5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l'attività venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla legge n. 157 del 1992.

6. La caccia agli ungulati può essere svolta, oltre che nella forma della braccata, anche in quella di selezione,

secondo quanto stabilito da apposito regolamento della Giunta regionale.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992.

8. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio appartiene a colui che l'abbatte, ovvero a colui che l'abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l'inseguimento.

9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo stato naturale di cui all'articolo 14.

10. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali determinati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992."

Nota all'art. 9, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 30 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 30 - (*Calendario venatorio regionale*) - 1. Entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, in relazione alla situazione ambientale delle diverse realtà territoriali ed in conformità alle prescrizioni del piano faunistico-venatorio regionale, stabilisce il calendario venatorio ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria.

2. Entro il termine indicato al comma 1, il calendario venatorio regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) dal 1° settembre alla data di chiusura, fissata annualmente con il calendario venatorio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992: tortora, (streptopelia turtur), quaglia, allodola, colino della Virginia, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, storno, gallinella d'acqua, porciglione, codone, mazzaiola, mestolone, beccaccino, frullino combattente, taccola, corvo, cornacchia nera, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fagiano, colombaccio e merlo;

b) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: passero, passera mattugia, passera oltremontana;

c) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, volpe, beccaccia, pavoncella;

d) dal 1° ottobre al 30 novembre: capriolo, cervo, daino, coturnice;

e) dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

3-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 157/1992 i periodi di caccia al colombaccio e merlo possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 157/1992.

4. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati: settembre:

dal 01 al 15 - ore 5.30/19.30

dal 16 al 30 - ore 6.00/19.15

(vige l'ora legale) ottobre: dal 01 al 15 - ore 5.00/18.00

dal 16 al 31 - ore 5.15/17.30 novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30/17.15

dal 16 al 30 - ore 5.50/17.00 dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00/16.40

dal 16 al 31 - ore 6.00/16.45 gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00/17.15

dal 16 al 31 - ore 5.50/17.45

La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

5. Le specie di cui al comma 3 sono cacciabili:

a) dal 1° settembre al 30 settembre - tre giorni fissi: mercoledì, sabato e domenica;

b) dal 1° ottobre al 31 gennaio - tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì;

c) dal 1° ottobre al 30 novembre - la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana, con esclusione comunque del martedì e venerdì.

6. Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

- a1) lepre e coturnice - n. 1 capo;
- a2) fagiano, starna e pernice rossa - n. 2 capi, non cumulabili con lepre e coturnice;
- a3) cinghiale - **n. 5 capi**;
- b) selvaggina migratoria:
 - b1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
 - b2) tordi, merli e cesene - n. 25 capi complessivi;
 - b3) trampolieri e palmipedi - n. 10 capi complessivi;
 - b4) colombacci - n. 10 capi complessivi;
 - b5) beccacce - n. 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie citate non può superare complessivamente i 30 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 50 capi.

7. (*Comma abrogato dall'art. 5 della l.r. 16 luglio 2007, n. 8*)

8. (*Comma abrogato dall'art. 5 della l.r. 16 luglio 2007, n. 8*)

9. (*Comma abrogato dall'art. 5 della l.r. 16 luglio 2007, n. 8*)

10. L'allenamento dei cani da caccia, prima dell'apertura dell'esercizio venatorio, è consentito per tre settimane prima della data di inizio della stagione di caccia per cinque giorni a settimana, esclusi martedì e venerdì dalle ore 5.30 alle ore 20.30. L'allenamento è consentito sulle stoppie, sui calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie.

11. Ogni cacciatore può allenare ed utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani, siano essi da cerca o da ferma, o non più di sei cani segugi.

12. Per la caccia alla volpe e al cinghiale svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui al comma 11.

13. Nel caso in cui divengano operanti nuove norme di legge, nuove convenzioni internazionali o nuove direttive Comunitarie, la Giunta regionale adegua il calendario venatorio, ove già pubblicato, entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni."

Nota all'art. 9, comma 4

Per il testo vigente del comma 6, dell'articolo 27 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) vedi nella nota all'art. 9, comma 2.

Nota all'art. 10, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (*Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi*) - 1. La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.

2. Per le cooperative o loro consorzi costituiti dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9, il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento

3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato con il quadro attuativo di cui all'articolo 9 e alla presentazione di idonea fideiussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento.

4. (*Comma abrogato*)."

Nota all'art. 10, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Contributi in favore degli investimenti*) - 1. La Regione concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi, nella misura massima del 70 per cento del tasso indicato nel quadro attuativo di cui all'art. 9 relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a **quindici anni**, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali.

2. La Regione concede contributi in conto capitale in relazione ad investimenti innovativi relativi a:

- a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo;
- b) costi per la ricerca e sviluppo;

- c) concessioni, acquisizione di brevetti o licenze e creazione o acquisizione di marchi;
- d) certificazione dei sistemi di qualità aziendale e marcatura CE dei prodotti;
- e) certificazione dei sistemi di gestione ambientale;
- f) trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi e di servizio e ai prodotti.

Ulteriori tipologie di investimenti innovativi possono essere individuate annualmente con il quadro attuativo di cui all'articolo 9.

3. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 e i criteri prioritari per la selezione degli interventi tra i quali:

- a) creazione di nuova occupazione stabile, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;
- b) validità sociale dell'iniziativa;
- c) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale."

Nota all'art. 10, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 - (*Fondo per la capitalizzazione*) - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è istituito un fondo denominato "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative", la cui ripartizione è effettuata ai sensi dell'articolo 9.

2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziare annualmente, dalle somme che vengono rimborsate dai beneficiari nei termini e con le modalità fissate dal quadro attuativo."

Note all'art. 10, comma 4

- Per il testo dell'articolo 2 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) vedi nella nota all'art. 10, comma 1.

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) è il seguente:

"Art. 3 - (*Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo*) - 1. La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso il potenziamento del capitale di rischio delle stesse.

2. L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante il concorso all'istituzione di un fondo pubblico per investimenti in capitale di rischio a sostegno di progetti alimentati da risorse pubbliche e private. Il fondo è utilizzato per l'acquisizione di partecipazioni, la partecipazione in pool con investitori istituzionali e imprese, la partecipazione in società finanziarie per il capitale di rischio o altre attività che permettano il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Sono esclusi interventi nei confronti di imprese in difficoltà o volti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà.

3. Destinatarie dell'intervento sono le piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione comunitaria in vigore al momento di concessione dell'aiuto.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo."

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) è il seguente:

"Art. 9 - (*Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva*) - 1. Le Province istituiscono zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva al fine di:

- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse a scopo di ripopolamento;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche destinate a scopo di ripopolamento.

2. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha estensione non inferiore di norma a due chilometri, misurati sull'asse del corso d'acqua, è mantenuta per tre anni e può essere istituita a rotazione su tutto il corso d'acqua interessato, nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.

3. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva possono essere modificate o soppresse qualora sussistano fondati motivi o si verificano eventi tali da compromettere l'equilibrio biologico delle specie esistenti."

Nota all'art. 11, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 12 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), così come

modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 12 - (*Incompatibilità*) - 1. La carica di presidente e amministratore delle Aziende è incompatibile con la carica di:

- a) componente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- b) sindaco, assessore o consigliere di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- c) coordinatore dell'ambito territoriale ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- d) dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- e) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'Azienda;
- f) dipendente o prestatore d'opera dell'Azienda;
- g) colui che ha lite pendente, in quanto parte di procedimento civile o amministrativo con l'Azienda;
- h) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'Azienda è stato dichiarato responsabile, con sentenza passata in giudicato, verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
- i) colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Azienda è stato legalmente messo in mora.

1 bis. L'incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica **agli organi delle Aziende di cui all'articolo 10.**"

Nota all'art. 12, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 30 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 30 - (*Sanzioni*) - 1. L'esecuzione di tagli boschivi senza l'autorizzazione, o senza la dichiarazione di inizio lavori di cui all'articolo 10, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00; alla medesima sanzione è soggetto chi inizia i lavori prima della data indicata nell'autorizzazione o nella dichiarazione di inizio lavori.

2. La violazione a quanto disposto dalla Giunta regionale **per i terreni vincolati ai sensi dell'articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)**, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 600,00. Gli enti competenti possono prescrivere l'esecuzione di lavori riparatori e di opere necessarie ad evitare i danni di cui all'articolo 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). Gli stessi enti provvedono direttamente all'esecuzione delle opere a spese dell'interessato qualora questi non le esegua con le modalità e nei termini prescritti.

3. La mancata realizzazione di rimboschimenti compensativi di cui all'articolo 12, comma 2, è punita con una sanzione da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno non rimboschito, **fermo restando l'obbligo di rimboschimento. La sanzione è irrogata anche per i rimboschimenti realizzati difformemente dalle prescrizioni. La stessa sanzione si applica in caso di riduzione di superficie boscata non autorizzata. In tale ultimo caso, il rimboschimento compensativo avviene con le modalità e i tempi di attuazione indicati dall'ente competente nell'ordinanza con cui viene ingiunto il pagamento, per la violazione dei quali si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al doppio di quella irrogata in precedenza.**

4. La mancata comunicazione al servizio fitosanitario regionale della presenza di organismi nocivi, di cui all'articolo 15, comma 1, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite è punito con una sanzione da euro 500,00 ad euro 1.000,00.

5. La violazione delle norme di cui all'articolo 19 è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 1.000,00.

6. L'abbattimento senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1, di un albero ad alto fusto protetto è punito con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00. La mancata comunicazione prevista dall'articolo 21, comma 3, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00.

7. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali di una pianta di alto fusto protetta eseguita senza la comunicazione di cui all'articolo 22, comma 2, è punita con una sanzione da euro 200,00 ad euro 400,00.

8. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono aumentate di cinque volte se le violazioni riguardano un albero secolare e di dieci volte se riguardano una formazione vegetale monumentale.

9. La violazione delle norme di cui all'articolo 23 è punita con una sanzione, per ogni albero, da euro 300,00 ad euro 2.000,00.

10. L'estirpazione di siepi tutelate senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24, comma 2, è punita con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di siepe abbattuta; la medesima sanzione si applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.

11. La mancata messa a dimora delle siepi a compensazione di quelle autorizzate all'estirpazione ai sensi dell'articolo 24, comma 4, è punita con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di

siepe mancanti; la medesima sanzione si applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.

12. L'utilizzazione turnaria di elementi o formazioni cedue non costituenti bosco in difformità dalle modalità di trattamento fissate per i boschi cedui ai sensi dell'articolo 25, comma 2, è soggetta ad una sanzione compresa fra il doppio ed il quadruplo del valore commerciale del materiale abbattuto.

13. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste ai commi 6, 8, e 10 chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi o estirpi siepi tutelate dalla presente legge è soggetto all'obbligo di impiantare fino ad un numero quadruplo di piante, ovvero fino al quadruplo della lunghezza della siepe, secondo le modalità indicate dal Comune competente. L'inottemperanza all'obbligo di reimpianto, ovvero l'inosservanza delle modalità a tal fine indicate dal Comune, è punita con una ulteriore sanzione pari ad un quinto di quella applicata per gli alberi o le siepi abbattute abusivamente.

14. L'area di insidenza delle chiome delle piante o delle siepi abbattute abusivamente, rilevata direttamente, quando possibile, o desunta tramite quanto indicato dall'allegato 2 alla presente legge, non può essere destinata a fini edificatori o ad usi diversi da quelli in atto prima dell'abbattimento. Tale divieto si applica per i quindici anni successivi all'abbattimento e viene annotato dall'ente competente all'irrogazione delle sanzioni nel registro di cui all'articolo 28. Ogni violazione prevista dal presente comma è punita con una sanzione da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per ogni metro quadrato edificato abusivamente o destinato ad altro uso."

Nota all'art. 13, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (*Canili*) - 1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono essere dotati di box individuali o collettivi con annesso cucce e devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;
- b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;
- c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;
- d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;
- e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
- f) servizi igienici;
- g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;
- i) idonea recinzione di tutta la struttura.

1-bis. Il numero massimo dei posti autorizzati complessivamente nei canili e nei rifugi per ogni Comune, a prescindere dal numero degli impianti, deve tener conto del numero di abitanti del Comune stesso o dei Comuni marchigiani singoli o associati per cui le strutture possono svolgere il servizio, in ragione di un coefficiente massimo di 5 ogni 1.000 abitanti. Eventuali deroghe rivolte esclusivamente alle strutture pubbliche dovranno essere debitamente motivate da parte delle competenti Zone territoriali dell'ASUR, sentite le associazioni animaliste iscritte all'albo regionale."

Nota all'art. 13, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 21 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 21 - (*Sanzioni*) - 1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 78,00 a euro 233,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 9 e all'articolo 13;
- b) da euro 104,00 a euro 259,00 per le violazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 15, comma 4;
- c) da euro 155,00 a euro 517,00 per le violazioni di cui all'articolo 1, **commi 3 e 3 bis** e all'articolo 10;
- d) da euro 2.583,00 a euro 5.265,00 per le violazioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui alla presente lettera in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
- e) da euro 259,00 a euro 775,00 per le violazioni di cui all'articolo 7;
- f) da euro 259,00 a euro 1.033,00 per le violazioni effettuate dalle strutture private di cui agli articoli 3 e 4;
- g) da euro 78,00 a euro 775,00 per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 20 diverse da quelle previste alle precedenti lettere.

2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari.

3. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge.".

Nota all'art. 14, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 21 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 21 - (*Licenza di pesca*) - 1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al possesso di licenza, valida su tutto il territorio nazionale. La licenza è di tipo A, B, C e D secondo quanto stabilito dal d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni. La licenza di tipo A, B e C ha validità per sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha validità per tre mesi dalla data del rilascio.

2. Possono richiedere il rilascio della licenza coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età; i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età possono richiedere il rilascio della licenza con l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

3. La licenza è rilasciata dalla Provincia del luogo di residenza, dietro pagamento della tassa e soprattassa di cui all'articolo 22, previa partecipazione ad un corso volto all'acquisizione delle conoscenze di base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell'attività piscatoria e sul riconoscimento delle specie ittiche, oltre ad elementari nozioni di pronto soccorso. Per i cittadini stranieri, la licenza di pesca è rilasciata dalla Provincia del luogo dove si esegue l'esercizio della pesca.

4. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati dalle province, anche avvalendosi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5.

5. Non sono soggetti all'obbligo di ottenere la licenza:

a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nell'esercizio dell'attività degli impianti stessi, nonché il personale delle province o di altri enti o organizzazioni autorizzati a norma delle vigenti disposizioni alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento;

b) i minori di (...) i quattordici anni, a condizione che esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello ed armata con uno o più ami, ove consentito, e siano accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato;

c) coloro che esercitano la pesca nelle strutture di cui all'articolo 26.".

Nota all'art. 14, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 29 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 29 - (*Sanzioni*) - 1. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni, cumulabili con le eventuali sanzioni penali:

a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi esercita la pesca in zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;

b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca per due anni, per chi esercita la pesca in zone di protezione;

c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per chi immette nelle acque interne specie ittiche estranee alla fauna locale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro; qualora la violazione riguardi la specie siluro (*Silurus glanis*), gli importi sono raddoppiati;

d) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi viola disposizioni a tutela degli equilibri biologici, emanate ai sensi dell'articolo 13;

e) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca per cinque anni, per chi esercita la pesca prosciugando, deviando o ingombrando corsi d'acqua e bacini, ovvero smuovendone le acque sul fondo;

f) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro;

g) sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per chi estrae materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro;

- h) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca senza licenza, ovvero con licenza scaduta, o, pur avendo conseguito la licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni; se la violazione è nuovamente commessa, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca o esclusione dal rilascio della stessa, per tre anni;
- i) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi viola disposizioni in materia di pesca controllata emanate ai sensi dell'articolo 25, comma 1; per ogni esemplare catturato in eccedenza rispetto a quanto consentito, sanzione amministrativa nella misura fissa di 20,00 euro;
- l) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi esercita la pesca senza essere munito del tesserino regionale previsto dall'articolo 25, comma 2;
- m) sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro per chi organizza attività di pesca a pagamento senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 26, comma 2;
- n) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per il titolare di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
- o) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per il soggetto organizzatore di attività agonistiche, nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
- p) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi abbandona esche e pesci lungo i corsi d'acqua, bacini e relativi argini;
- q) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi abbandona rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o li immette nelle acque; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 308,00 euro a 924,00 euro;
- r) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca, o esclusione dal rilascio della stessa, per cinque anni, nei confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplosivi, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; si applica, inoltre, la sanzione da 50,00 euro a 150,00 euro per chi raccoglie fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
- s) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi esercita la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- t) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento.

2. La violazione degli obblighi posti a fini di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente, di cui agli articoli 13, 14, 16 e 17, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro;

3. Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente legge e non contemplati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro, **fatta eccezione per la mancata riconsegna del tesserino entro il termine di cui all'articolo 25, comma 3, che comporta esclusivamente l'esclusione dal rilascio del tesserino medesimo per la stagione piscatoria successiva.**

4. La Provincia esercita i poteri di sospensione o esclusione dal rilascio della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge, con le modalità previste dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni.

5. Nel caso previsto al comma 1, lettera r), gli strumenti di pesca non consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato viene confiscato e devoluto ad enti di assistenza.

6. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 33/1998.

Nota all'art. 14, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 30 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 30 - (*Agenti di vigilanza*) - 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:

a) agli agenti dipendenti dalle province;

b) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie, di cui all'articolo 5, ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la

qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza;

c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali ed alle guardie ecologiche di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel territorio in cui esercitano le funzioni di vigilanza. Per le guardie volontarie, tale divieto è limitato alle giornate in cui vengono esercitate le funzioni.

4. Nell'esercizio della vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, dopo essersi qualificati, possono chiedere alle persone trovate in esercizio di pesca l'esibizione della licenza, dell'attestazione di pagamento delle tasse di concessione regionale e del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, nonché del pescato, delle esche e degli attrezzi.

5. La qualifica di guardia ittica volontaria può essere concessa a coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale.

6. Le Province organizzano, ogni due anni, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1, lettera b), di durata non inferiore a quaranta ore. Organizzano altresì corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore o dall'introduzione di sistemi innovativi nella gestione delle acque interne. La durata dei corsi di aggiornamento è commisurata all'entità delle nuove competenze da acquisire e non può eccedere le dodici ore. Ai corsi di aggiornamento sono tenuti a partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata.

7. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie, di cui al comma 1, lettera b), e corsi d'aggiornamento per guardie ittiche volontarie abilitate."

Nota all'art. 14, comma 4

Il testo vigente dell'articolo 5 della r.r. 20 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (*Tesserino di pesca*) - 1. Il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, della legge deve indicare i seguenti dati:

a) stagione piscatoria;

b) codice del pescatore o numero della licenza;

c) generalità e Comune di residenza del titolare.

2. Il tesserino di cui al comma 1, redatto sulla base del fac-simile di cui all'allegato E, contiene le giornate di pesca, l'elenco delle specie ittiche prelevabili soggette all'obbligo della registrazione e lo spazio per le conseguenti notazioni. Tali elementi sono individuati annualmente con il calendario regionale di cui all'articolo 24 della legge.

3. Il tesserino è rilasciato anche ai minori di (.....) quattordici anni, su richiesta di chi esercita la potestà o la tutela. La Provincia effettua il rilascio seguendo la consueta numerazione, compilando il tesserino con i dati anagrafici del minore e riportando, al posto del numero della licenza di pesca, la dicitura: "articolo 21, comma 5, lettera b), l.r. 11/2003".

4. Il tesserino ai pescatori non residenti nella regione e agli stranieri è rilasciato da una delle Province, la quale informa l'utente della validità dello stesso su tutto il territorio regionale.

5. Ciascuna Provincia predispose un apposito elenco dei tesserini rilasciati ai sensi del comma 4."

Nota all'art. 14, comma 5

Il testo vigente dell'articolo 6 della r.r. 20 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 6 - (*Corsi di formazione e aggiornamento per guardie ittiche*) - 1. I corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie e i corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza, svolti dalle Province e dalle

associazioni piscatorie ai sensi dell'articolo 30 della legge, vertono sulle seguenti materie di insegnamento:

- a) legislazione regionale sulla pesca nelle acque interne;
- b) disciplina dell'attività piscatoria;
- c) funzioni e poteri dell'agente ittico;
- d) tutela ambientale e tutela delle acque;
- e) sanzioni per le violazioni delle leggi di settore;
- f) specie ittiche presenti sul territorio regionale;
- g) sviluppo agevolato delle principali specie di interesse piscatorio;
- h) nozioni di pronto soccorso.

2. (Comma abrogato).

3. L'accertamento della preparazione raggiunta dai partecipanti ai corsi di formazione avviene mediante lo svolgimento di un esame finale, consistente in una prova scritta ed una orale. Sono ammessi a sostenere l'esame coloro che hanno frequentato almeno trentadue delle quaranta ore di lezione, ovvero i quattro quinti dell'eventuale maggiore durata complessiva.

4. La commissione esaminatrice, nominata dalla Provincia, è composta da:

- a) il responsabile della struttura provinciale competente in materia di pesca sportiva, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario della Regione, designato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca sportiva;
- c) un esperto scelto tra i docenti del corso."

Nota all'art. 15, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

Art. 7 - (*Collegio sindacale*) - 1. Il collegio sindacale **dura in carica quanto il consiglio di cui all'articolo 4 ed** è composto da:

- a) tre membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
- b) un membro designato dal Ministero della salute;
- c) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 13/2003.

2. Per quanto non previsto, si applica la normativa regionale relativa al collegio sindacale delle aziende del servizio sanitario."

Nota all'art. 15, commi 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 13 - (*Disposizioni transitorie e finali*) - 1. Il Consiglio regionale designa i membri di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro i trenta giorni antecedenti il termine di cui al comma 1 sono presentate le relative candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione richiede ai soggetti competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), di effettuare le designazioni previste dalla presente legge.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio di indirizzo e verifica, pervenute le designazioni dei soggetti competenti e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1. Entro lo stesso termine è costituito il collegio sindacale.

5. Fino alla nomina degli organi previsti dalla presente legge, restano in carica i corrispondenti organi dell'INRCA operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli indirizzi e i criteri esplicativi di cui all'articolo 11 sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi, nelle forme previste dalla normativa vigente, tra la Regione Marche e le Regioni presso cui l'INRCA ha sedi operative per l'applicazione della presente legge e in particolare per l'attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4.

8. Per quanto non previsto si applica la normativa regionale vigente concernente la disciplina del servizio sanitario.

9. Al fine di garantire la non interferenza della pregressa gestione economico-finanziaria con quella dell'Istituto riordinato ai sensi della presente legge, è istituita una gestione liquidatoria e ne è nominato commissario il direttore generale. Entro quaranta giorni dalla nomina il commissario provvede alla ricognizione dei debiti e dei crediti a tutto il 31 dicembre 2006 e predispone il relativo piano di liquidazione.

10. La Giunta regionale approva il piano di cui al comma 9 e impartisce, con l'atto di approvazione dello stesso, le direttive per la liquidazione.

10 bis. Il commissario provvede a tutti gli adempimenti connessi all'istituzione della gestione liquidatoria di cui al comma 9 derivante dalla scissione parziale del preesistente soggetto riordinato, ivi compresa l'apertura di una nuova partita IVA e di apposita contabilità speciale di tesoreria presso la Banca d'Italia.

11. Nei **quarantotto** mesi successivi all'approvazione del piano di liquidazione, il commissario liquidatore provvede all'attuazione dello stesso e ne predispone la rendicontazione finale."

Nota all'art. 16, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 63 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 63 - (*Deposito cauzionale*) - 1. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dall'agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.

2. Il titolare dell'agenzia versa al Comune un deposito cauzionale il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. **Il Comune lo utilizza, ai sensi del comma 1 del presente articolo:**

a) a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia per i danni arrecati ai clienti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti verso i medesimi nel caso di insufficienza della copertura assicurativa di cui all'articolo 62;

b) a compensazione del mancato pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 70.

3. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal Comune.

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo dell'esercizio dell'agenzia.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione che ha cessato l'attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione stessa.

6. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto nella sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 1, lo stesso deve essere ricostituito nella misura di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni."

Nota all'art. 20, comma 1

Il testo del comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) è il seguente:

"Art. 14 - (*Semplificazione degli adempimenti amministrativi*) - Omissis.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002. *Omissis.*"

Nota all'art. 22, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di

adulti e bambini - Ombudsman regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:
"Art. 3 - (*Elezione dell'Autorità e requisiti*) - 1. L'Autorità è eletta dall'Assemblea legislativa regionale all'inizio di ogni legislatura, tra le persone in possesso di laurea attinente agli uffici da svolgere e dei requisiti idonei.

1 bis. L'Autorità esercita le sue funzioni per i periodi di vacanza o di scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale e rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

3. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza indicata al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane di età."

Note all'art. 23, comma 1

Il testo vigente degli articoli 3 e 4 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali), così come modificati dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (*Trattenute sulla indennità di carica*) - 1. Sull'indennità di carica lorda di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 8 per un periodo massimo di dieci anni.

2. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta altresì una trattenuta obbligatoria nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 9.

3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 19, optino in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al comma 2 per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

4. (Comma abrogato)."

"Art. 4 - (*Indennità di funzione*) - 1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della camera dei deputati:

a) presidente del Consiglio regionale e presidente della giunta regionale, indennità di funzione pari al 25 per cento;

b) vicepresidente della giunta regionale, indennità di funzione pari al 20 per cento;

c) componenti della giunta regionale e vicepresidenti del Consiglio regionale, indennità di funzione pari al 15 per cento;

d) segretari dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, indennità di funzione pari al 10 per cento;

e) presidenti delle commissioni consiliari, indennità di funzione pari al 10 per cento;

f) vicepresidenti delle commissioni consiliari, indennità di funzione pari al 5 per cento.

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

3. (comma abrogato)."

Nota all'art. 25, comma 1

Il testo dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) è il seguente:

"Art. 55 - (*Tariffa fitosanitaria*) - 1. Gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 19, 26, 30 e 32, nonché per le verifiche di cui agli articoli 20 e 23 ed i controlli documentali, di identità e fitosanitari di cui agli articoli 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43 e 47 sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo agente doganale, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.

2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.

3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 è calcolata tenuto conto dei seguenti costi:

a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

d) prove di laboratorio;

e) attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace

dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

6. È vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.

7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi impreveduti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni. ".

Note all'art. 25, comma 3

- Il d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471 reca: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662."

- Il d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472 reca: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662."

Nota all'art. 25, comma 6

Il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 17 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e il seguente:

"Art. 17 - (*Finanziamenti*) - 1. Il finanziamento dell'A.S.S.A.M. è assicurato mediante:

Omissis

c) il contributo della Regione nelle spese di gestione relativo al programma di attività;

Omissis."

Nota all'art. 27, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 8 - (*Collocazione in aspettativa del personale impiegato negli interventi*) - 1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 e del comma 2 dell'articolo 7, il personale dipendente dalla Regione ed il personale dipendente dalle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, impiegato ai fini di cui alla normativa indicata, può essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione di appartenenza, la quale è tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale interessato, che dovrà rifondere all'Amministrazione quanto di sua spettanza.

2. L'aspettativa di cui sopra fa salvi i benefici relativi all'anzianità di servizio.

2 bis. La Regione promuove, inoltre, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, la fruizione di aspettative retribuite per il proprio personale tecnico, per il personale medico ed infermieristico delle Aziende sanitarie e dell'INRCA impegnato nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d) e all'articolo 7, comma 2.

2 ter. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta giorni in un triennio."

Nota all'art. 29, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 29 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 29 - (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive*) - 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), è istituita, a decorrere dal **1° gennaio 2010**, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2. Per la disciplina dell'IRAP e le connesse procedure applicative si applicano le disposizioni di cui al

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché le altre norme vigenti in materia.

3. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 244/2007, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché di quelle relative alla constatazione delle violazioni, al contenzioso ed ai rimborsi prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia alla data di entrata in vigore della .

4. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, si intendono confermate le aliquote IRAP di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35, articolo 1, commi 3, 4 (...) e 5-bis; alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 25, articolo 1; cooma 1; alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, articolo 25, vigenti per l'anno di imposta 2008, come riparametrate dall'articolo 1, cooma 226, della legge 244/2007. **Restano invariate le aliquote di cui all'articolo 1, commi 4 bis e 5 della l.r. 35/2001."**

Nota all'art. 30, commi 1, 2 3 e 4

Il testo vigente dell'articolo 2 bis della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente: "Art. 2 bis - (*Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata*) - 1. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa Riduzione del tributo statale

da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per 30 per cento
cento

10 per cento 40 per cento

15 per cento 50 per cento

20 per cento 60 per cento

25 per cento 70 per cento

2. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.

3. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, quale gestore del catasto regionale rifiuti di cui all'articolo 18 della l.r. 28/1999, definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune e in ogni ATO. La deliberazione, inoltre, individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

4. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato dall'ARPAM per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. **L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1.**

5. L'ARPAM provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla struttura regionale competente, che provvede annualmente a stabilire con proprio atto i livelli di RD relativi a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione **dei commi 1 e 6 bis.**

6. In caso di mancata determinazione del livello di RD per l'anno di riferimento da parte della normativa statale, si considera il livello di RD fissato per l'anno precedente.

6 bis. Nel caso in cui a livello di ATO non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità di cui all'articolo 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6 ter. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione

dell'addizionale di cui al comma 6 bis, indipendentemente dai risultati raggiunti.".

Nota all'art. 30, commi 5, 6 e 7

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Dichiarazione*) - 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge n. 549 del 1995 contiene i seguenti dati:

a) denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta e generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, conformemente alle tipologie individuate all'articolo 2 della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;

c bis) quantità complessive dei rifiuti conferiti che hanno usufruito della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 bis della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica;

d) liquidazione del conseguente debito di imposta;

e) importo del versamento effettuato, specificando l'eventuale applicazione dell'addizionale prevista dal comma 6 bis dell'articolo 2 bis della presente legge;

f) tipi e quantitativi massimi di rifiuti autorizzati al conferimento nella discarica.

2. La dichiarazione è presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio. In caso di spedizione a mezzo di plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Una copia della dichiarazione deve essere inviata per conoscenza alla Regione.

3. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le dichiarazioni prive di sottoscrizione o difformi dallo schema di cui al comma 3, sono da considerarsi omesse.".

Nota all'art. 30, comma 8

Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

Art. 9 - (*Norma finanziaria*) - 1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo n. 10101010 (UPB 1.01.01) "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Una quota del 10 per cento del gettito del tributo è dovuta alle Province ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.

3. Il 20 per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle Province di cui al comma 2, è destinato per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 e per gli interventi previsti dalla l.r. 28/1999.

4. Un ulteriore cinque per cento del gettito annuo del tributo è destinato alle Province per l'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

4 bis. Il gettito dell'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis va ad integrare il capitolo di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3."

Note all'art. 30, commi 9 e 10

- Per il testo del comma 6 bis dell'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) vedi nella nota all'art. 30, commi 1, 2, 3 e 4.

- Il testo dell'articolo 201 del d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) è il seguente:

"Art. 201 - (*Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*) - 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione,

l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

5. In ogni ambito:

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità."

Note all'art. 30, comma 11

- Per il testo dell'art. 9 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) vedi nella nota all'art. 30, comma 8.

- La deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2009, n. 989 reca: "D. Lgs 36/03, divieto di conferire in discarica rifiuti non trattati e connessa infrazione europea, richiesta di proroga ai sensi della L. n. 13/2009, approvazione misure per il rientro alla situazione prevista dalla vigente normativa".

Nota all'art. 31, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 14 bis della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 14 bis - (*Maestro artigiano*) - 1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Regione, su richiesta dell'interessato, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente alla specifica attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) iscrizione dell'impresa all'Albo provinciale di cui all'articolo 32, con l'apposita annotazione prevista all'articolo 34, comma 2 **o nell'elenco di cui all'articolo 35;**

b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico, tipico e tradizionale;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ovvero da specifica, adeguata e notoria perizia e competenza;

d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale.

3. La Giunta regionale determina le modalità per il rilascio della qualifica di cui al comma 1.

4. La Commissione regionale per l'artigianato pubblica annualmente l'elenco dei maestri artigiani."

Nota all'art. 31, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 24 ottobre 2008, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione"), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 13 - (*Norme transitorie*) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono costituite le CPA e la CRA di cui agli articoli 28 e 29 della l.r. 20/2003, così come modificati dalla presente legge.

2. Fino all'insediamento delle CPA e della CRA di cui al comma 1 continuano ad operare quelle in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 20/2003, così come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

4. **La Giunta regionale determina altresì la data a decorrere dalla quale**, le comunicazioni e le domande di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della l.r. 20/2003, così come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, sono trasmesse esclusivamente con le procedure telematiche. Fino a tale data la presentazione in modalità cartacea comporta l'applicazione della normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Note all'art. 32, comma 1

- Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 27 della l.r. della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Legge finanziaria 2008) è il seguente:

"Art. 27 - (*Imposta regionale sulla benzina per autotrazione*) - *Omissis*.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0200 per litro di benzina erogato.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante. *Omissis*."

- Il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 1 del d.m. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) è il seguente:

"Art. 1 - 1. Il concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o la società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, obbligati al versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, presentano annualmente agli uffici tecnici di finanza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, apposita dichiarazione, in triplice esemplare, contenente i seguenti dati:

Omissis

d) quantità di prodotto fatturata distintamente per impianto di distribuzione assoggettato alla tenuta del registro di carico e scarico;

Omissis."

Nota all'art. 33, comma 1

Il testo del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è il seguente:

"Art. 1 - (*Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF*) - *Omissis*.

5-bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;

a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;

b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:

1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al d.m. 28 novembre 2000 del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica;

2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;

3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;

4) realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti:

- 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni;
- 4.2) il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci. Per le società di capitali tale limite di età deve intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore.

Omissis."

Nota all'art. 35, comma 1

Il testo dell'articolo 28 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009) è il seguente:

"Art. 28 - (*Alienazione di beni immobili delle strutture sanitarie*) - 1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), l'istituto di ricovero e cura per anziani "INRCA" di Ancona, le Aziende ospedaliere "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona e "Ospedale San Salvatore" di Pesaro sono autorizzati, nel rispetto di direttive da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), ad alienare i beni immobili, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2007, appartenenti al patrimonio disponibile, nonché quelli, non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali in base a quanto stabilito dalla programmazione regionale, elencati nella tabella F allegata alla presente legge.

2. L'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" è autorizzata altresì a trasferire a titolo oneroso al Comune di Ancona l'area urbana sita in Ancona, Largo Cappelli, all'interno del complesso immobiliare ex ospedale Umberto I, censita al catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 9, particella n. 1020.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), dopo le parole: "particelle n. 1014 e n. 1015" sono aggiunte le parole: "e le aree urbane censite al medesimo catasto al foglio 9, particelle n. 1017 e n. 1018".

4. Il piano di alienazione degli immobili regionali di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comprende anche gli immobili degli enti dipendenti dalla Regione e degli enti e aziende del servizio sanitario regionale. Il piano contiene comunque gli immobili di cui al comma 1.

5. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è abrogato."

Nota all'art. 36, comma 1

Il testo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario) è il seguente:

"Art.3 - (*Corsi di formazione specifica in medicina generale*) - 1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi."

Nota all'art. 37, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 13 - (*Iniziativa Adriatico-Ionica*) - 1. La Regione, allo scopo di contribuire al processo di stabilizzazione e sviluppo dell'area del sud-est europeo, svolge, nell'ambito dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) cui partecipano gli otto Paesi del relativo bacino, attività a supporto del Segretariato permanente, nonché attività mirate a promuovere azioni relazionali e di sostegno finalizzate anche all'utilizzo coordinato delle opportunità esistenti.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto al comma 1, nell'ambito delle disponibilità stabilite annualmente con la legge finanziaria regionale.

3. Al segretario generale del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica sono erogati un'indennità di carica onnicomprensiva e il rimborso delle spese documentate di trasferta, finanziati con le risorse stanziare annualmente dal Ministero degli affari esteri.

4. La Giunta regionale determina l'ammontare dell'indennità di cui al comma 3 (...) nonché le modalità di erogazione."

Nota all'art. 37, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 34 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 34 - (*Riorganizzazione amministrativa*) - 1. Al fine della riorganizzazione amministrativa delle proprie strutture, la Giunta regionale applica il disposto dell'articolo 1, comma 536, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). Conseguentemente, il termine finale di validità delle relative graduatorie concorsuali è fissato al 31 dicembre 2008.

2. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni effettuata negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione definiscono piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 296/2006, in servizio al 1° gennaio 2008 con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, che maturi tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2007.

Nota all'art. 39, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 22 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 22 bis - (*Addetti alla guida di autovetture*) - 1. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti della Giunta regionale è assegnato alle segreterie degli stessi componenti della Giunta regionale. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 22.

1 bis. Nell'assegnazione del personale di cui al comma 1, definita con ordine di servizio adottato dal Dirigente del servizio risorse umane e strumentali, si dà precedenza ai dipendenti regionali a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista. Esaurito l'organico del ruolo dei dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista, si applica il comma 4 dell'articolo 22."

Nota all'art. 39, comma 2 e art. 40, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 16 - (*Segreterie particolari*) - 1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.

2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di due unità.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dalla presente legge.

3-bis. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

3-ter. Il rapporto di lavoro del personale regionale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

3-quater. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

3 quinquies. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

3 sexsies. Il trattamento economico di cui al comma 3 quinquies è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.

4. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui **agli articoli 22 e 22 bis** della l.r. 20/2001 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta ed ai suoi componenti, rispettivamente il Presidente del Consiglio ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza."

Nota all'art. 40, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - 1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale entro i seguenti limiti:

a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente alla categoria D3 ed una alla C o a categorie inferiori;

- b) gruppi da quattro a sei consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente alla categoria D3, una alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;
- c) gruppi da sette a dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;
- d) gruppi da undici a tredici consiglieri: sei unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e tre alla C o a categorie inferiori;
- e) gruppi con oltre tredici consiglieri: nove unità di cui una appartenente alla categoria D3, quattro alla D1 e quattro alla categoria C o a categorie inferiori.

2. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal comma 1 e con spesa a carico del bilancio della Regione:

- a) di dipendenti dello Stato, degli Enti locali e di altri enti pubblici;
- b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo per quelli di cui alla lettera a) del comma 1, due unità per quelli di cui alle lettere b), c) e d) e tre unità per quelli di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

3. È consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con categorie diverse dal comma 1 purché la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione.

4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), l'incarico, che non può superare quello della legislatura, è conferito dall'Ufficio di Presidenza su richiesta nominativa del presidente del gruppo, alternativamente:

- a) con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico corrispondente a quello relativo al posto non ricoperto da personale regionale o comandato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa;
- b) con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il cui corrispettivo economico è equivalente al costo di un dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. All'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ciascun consigliere, che non faccia parte della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può richiedere di essere assistito da una unità di personale per l'espletamento della attività di supporto dei propri compiti istituzionali. Il personale medesimo è assegnato al gruppo consiliare di appartenenza del consigliere regionale.

6. Alle funzioni di cui al comma 5 è adibito personale regionale o personale dello Stato, degli Enti locali o di altri enti pubblici di categoria non superiore alla D o equivalente.

7. Almeno il 60 per cento, con arrotondamento per difetto, del contingente complessivo del personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 5 è composto da personale della Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

8. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

8 bis. Il trattamento economico di cui al comma 8 è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico."

Nota all'art. 40, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 22 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

Art. 22 - (*Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale*) - 1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

- a) quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;
- b) tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori. Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

2. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla

determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili delle segreterie particolari e del personale addetto.

3. Una unità di personale addetto a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione ed alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile.

3-bis. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 3, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:

- a) rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;
- b) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3-ter. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 3-bis.

4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici.

4-bis. Il rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

4-ter. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di cui al comma 4, assegnato alle segreterie, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

4 quater. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dalla Giunta regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

4 quinquies. Il trattamento economico di cui al comma 4 quater è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti."

Nota all'art. 43, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 31 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), così come modificato della legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 31 - *(Concessione di aree demaniali<D>)* - 1. *Debbono richiedere la concessione di aree demaniali al servizio provinciale competente coloro che intendono utilizzare porzioni di aree appartenenti al demanio idrico di cui alle lettere e), f), g), i) e l) della tabella allegata.*

2. La domanda è corredata fra l'altro dei seguenti elaborati:

- a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata dall'intervento;
- b) relazione tecnica descrittiva;
- c) documentazione fotografica.

3. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda, la struttura provinciale competente assegna un termine per il completamento o la regolarizzazione. Le domande sprovviste di documentazione o non integrate nei termini sono dichiarate improcedibili.

4. Le domande di concessione sono pubblicate mediante affissione all'albo della Provincia, con invito a chiunque vi abbia interesse a presentare per iscritto, entro trenta giorni dalla pubblicazione, eventuali opposizioni e osservazioni o domande concorrenti.

5. Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa area demaniale idrica, è preferita la domanda che offra maggiori garanzie in ordine all'uso economico richiesto, privilegiando l'uso agricolo del proprietario o affittuario di terreni confinanti, nonché all'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene. Nelle fattispecie inerenti le concessioni di derivazioni per uso industriale, è preferita quella del richiedente che aderisce al Sistema ISO 14001 oppure al sistema di cui al regolamento CE n. 761/2001 del Consiglio del 19 marzo 2001 (Adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit).

6. Quando non ricorrono le ragioni di preferenza di cui al comma 5, la scelta del concessionario avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove

concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo.

7. In caso di rilascio di concessioni demaniali che interessano aree golenali si applica il disposto di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).

7 bis. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni di cui all'articolo 30 e al presente articolo rilasciate alla Regione e agli enti locali per la realizzazione di opere che non sottraggono il bene all'uso pubblico."

Nota all'art. 44, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), così come modificato della legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Attività dei comuni*) - 1. I comuni provvedono a:

- a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14;
- b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 15;
- c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'articolo 17;
- d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
- e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
- f) espletare le attività di cui all'articolo 16.

1 bis. L'autorizzazione e l'accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono rilasciati previo parere della commissione di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla commissione, che, entro cinquanta giorni dal ricevimento, provvede, anche mediante sopralluogo, alla verifica dei requisiti e all'espressione del parere di competenza."

Note all'art. 48, comma 1

- Il testo dell'articolo 41 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A) è il seguente:

"Art. 41 - (*Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva*) - 1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

- a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati."

- Il testo della lettera i) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è il seguente:

"Art. 39 - (*Funzioni delle Province*) - 1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla

formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia residenziale e in particolare:

Omissis

i) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio."

Nota all'art. 49, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 17 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 17 - (*Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 20/2003*) - 1.

Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni negli anni 2004, **2005 e 2006** per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), il termine per l'ultimazione delle opere è prorogato al **31 dicembre 2010**.

2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni nell'anno 2004 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 20/2003, il termine per l'ultimazione delle opere è prorogato al 31 dicembre 2008."

Nota all'art. 49, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 26 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 26 - (*Interventi a favore della zootecnia*)- 1. (*Il comma 1 modifica la tabella A allegata alla l.r. 23 dicembre 1999, n. 37*).

2. Al fine di garantire agli allevatori marchigiani lo svolgimento efficiente ed efficace delle attività connesse alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali per il miglioramento genetico del bestiame ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), nonché all'assistenza tecnica alle imprese ai sensi della l.r. 37/1999, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum, fino ad un importo massimo pari ad euro 800.000,00, **complessivi, in regime de minimis a favore** dell'associazione regionale e delle associazioni provinciali degli allevatori già costituite ed aventi sede legale nel territorio marchigiano, in virtù di un piano di ristrutturazione adottato dalle associazioni predette **ai fini della fusione in un unico soggetto**.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2, commisurato alla copertura integrale delle spese derivanti da:

a) oneri di costituzione del nuovo soggetto;

b) assunzione da parte della nuova associazione unica regionale delle esposizioni debitorie contratte dalle associazioni esistenti nello svolgimento delle attività istituzionali connesse al bestiame allevato nelle Marche, nonché dell'onere derivante dal mancato incasso di quote associative per le quali siano state esperite senza risultato le relative procedure di recupero.

4. All'onere di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse statali stanziare nel bilancio 2007 a carico dell'UPB 3.11.01."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 331 del 25 giugno 2009;

* Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 9 luglio 2009

* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2009, n. 144.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

Servizio programmazione, bilancio e politiche comunitarie:

c) Relazione all'assestamento del bilancio di previsione 2009 redatta dal Dirigente del Servizio programmazione, bilancio e politiche comunitarie.